



Ministero dell' Ambiente  
e della Tutela del Territorio  
e del Mare

DIREZIONE GENERALE PER LE VALUTAZIONI AMBIENTALI

DIVISIONE IV - RISCHIO RILEVANTE E  
AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE



Ministero dell' Ambiente e della Tutela del Territorio e  
del Mare - Direzione Generale Valutazioni Ambientali

U.prot DVA - 2013 - 0003704 del 12/02/2013

Pratica N.:

Ref. Mittente:

Sasol Italy S.p.A. Stabilimento Di Augusta  
Contrada Marcellino C.P. 119  
96011 Augusta (SR)  
0931 988210 - 02 58453205  
qse.augusta@sasolitaly.telecompost.it

e p.c. ISPRA  
Via V. Brancati 48  
00144 Roma  
fax: 06 50072450  
protocollo.ispra@ispra.legalmail.it

Alla Commissione  
Istruttoria AIA-IPPC  
Via Vitaliano Brancati, 48  
00186 Roma  
fax: 06 50074281

**OGGETTO: Sasol Italy S.p.A. stabilimento di Augusta - Richiesta di integrazioni.  
(ID 337)**

Si richiede a codesta Società di integrare secondo quanto specificato nel documento allegato la documentazione che si riscontra, presentata per la richiesta di modifica sostanziale al decreto AIA DVA-DEC-2010-0001003 rilasciato in data 28/12/2010 all'impianto in oggetto.

Ai sensi dell'articolo 5, comma 13 del D.Lgs. 59/05 (ora articolo 29-ter, comma 4 del D.Lgs. 152/06 e s.i.m.), si invita codesta società a provvedere **entro 30 giorni dalla ricezione della presente** a far pervenire, anche su supporto informatico, le integrazioni richieste, organizzate facendo riferimento al modello di presentazione delle domanda disponibile sul sito <http://aia.minambiente.it>.

Qualora codesta Società ritenga, per giustificate e documentate motivazioni, di non essere in grado di rispettare il suddetto termine per la presentazione della documentazione integrativa, è invitata, al fine di evitare il configurarsi di inadempienze sanzionabili ai sensi dell'articolo 16, comma 6, del D.Lgs. 59/05 (ora art.29-quattordices, comma 6, del D.Lgs. 152/06 s.m.i.), a darne comunicazione, proponendo nel contempo la definizione di un nuovo termine per la presentazione delle integrazioni richieste.

All. c.s.

Il Dirigente  
(Dott. Giuseppe Lo Presti)

Il Dirigente: Dott. Giuseppe Lo Presti  
Ufficio Mittente: Divisione IV - Rischio Rilevante/AIA  
Funzionario responsabile: miillo.antoniodomenico@minambiente.it  
DVA-4RI-AIA-08/2013-0020.DOC



*Ministero dell' Ambiente  
e della Tutela del Territorio e del Mare*  
Commissione istruttoria per l'autorizzazione  
integrata ambientale - IPPC

IPPC-00\_2013-0000237

del 08/02/2013

Pratica N: .....

Ref. Mittente: .....

e p.c.

Dott. Giuseppe Lo Presti  
Ministero dell' Ambiente e della Tutela  
del Territorio e del Mare  
Direzione Generale Valutazioni  
Ambientali  
Via C. Colombo, 44  
00147 Roma

Gruppo Istruttore Commissione IPPC  
Sede

Dott. Claudio Campobasso  
Responsabile ISPRA dell' accordo per il  
supporto alla Commissione IPPC  
Sede

**OGGETTO: Soc. Sasol Italy S.p.A. per lo Stabilimento di Augusta (SR) - RICHIESTA  
DI INTEGRAZIONI**

A seguito degli approfondimenti della istruttoria in oggetto, con la presente si trasmette l'elenco delle integrazioni da chiedere al proponente per consentire alla Commissione IPPC l'espletamento delle attività di propria competenza.

Le integrazioni documentali si rendono infatti necessarie per la valutazione del quadro emissivo e prescrittivo dell'impianto in oggetto.

Fino alla ricezione della documentazione richiesta, il procedimento AIA non potrà avere seguito.

Il Presidente della Commissione IPPC  
Ing. Dario Ticali

All. c.s.

**Richiesta d'integrazione della documentazione istruttoria relativamente all'istanza di modifica sostanziale (E.prot DVA-2012-0006493 del 14/03/2012) avanzata da Sasol Italy S.p.A. per lo Stabilimento di Augusta (SR)**

- Preso atto della nota U.prot DVA-2012-0007900 del 02/04/2012 avente ad oggetto “*Sasol Italy S.p.A. – Nuova Solmine S.p.A. – Comunicazione di avvio del procedimento ai sensi degli artt. 7 e 8 della legge 241/90, ai sensi del D.lgs. 152/06 come modificato dal D.lgs. 128/10, relativamente alla modifica di Autorizzazione Integrata Ambientale*”, agli atti della Segreteria della Commissione IPPC con protocollo CIPPC-00\_2012-000160 del 05/04/2012;
- analizzata l'istanza di *modifica sostanziale* di AIA dello Stabilimento Sasol di Augusta, E.prot DVA-2012-0006493 del 14/03/2012 e l'allegata *relazione tecnica dei processi produttivi – Allegato B.18* (che aggiorna la descrizione tecnica dell'impianto),
- preso atto della nota di incarico per lo svolgimento delle attività Istruttorie connesse al rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale, agli atti della Segreteria della Commissione IPPC con protocollo CIPPC-00\_2012-000301 del 02/05/2012;
- analizzata la Relazioni Istruttoria relativa all'istanza di *modifica sostanziale* di cui sopra, agli atti della Segreteria della Commissione con protocollo CIPPC-00\_2012-000373 del 16/05/2012;
- considerati i contenuti del Decreto di Autorizzazione Integrata Ambientale, U.prot DVA-DEC-2010-0001003 del 28/12/2010;
- e sulla base delle seguenti precisazioni e considerazioni (scaturiti dall'analisi dell'istanza di *modifica sostanziale* di AIA, della relativa Relazione Istruttoria e del Decreto di AIA sopra citati, nonché della normativa pertinente vigente):
  - il Gestore fa richiesta di *modifica sostanziale* di AIA a causa della variazione di qualità della carica di materia prima (Kerosene) in lavorazione agli impianti Isosiv 1, 1bis e 4 di estrazione delle n-paraffine, variazione di qualità cui è legato presumibilmente (in base a quanto descritto dal Gestore) il mancato rispetto dei limiti prescritti con la vigente AIA (per alcuni dei parametri inquinanti) su alcuni dei camini presenti nello stabilimento.

Per quanto attiene il presumibile legame tra variabilità della qualità della carica di kerosene e la variabilità del profilo emissivo cui sono associati alcuni superamenti dei vigenti limiti AIA di emissione in atmosfera si rimanda alla descrizione del paragrafo 4.3 della *relazione tecnica dei processi produttivi*, in cui si specificano, peraltro, le modalità di monitoraggio adottate all'atto della presentazione della stessa relazione (monitoraggio in continuo al camino 5 per il solo parametro CO; monitoraggio in continuo al camino 7 per il solo parametro SO<sub>2</sub>; monitoraggio in discontinuo di tutti i parametri macroinquinanti (ad eccezione del CO al camino 5 e dell'SO<sub>2</sub> al camino 7 che, come sopra riportato, sono effettuati in continuo) su tutti i camini con una frequenza mensile, ad eccezione del camino 7 in cui il prelievo dei campioni viene effettuato con cadenza settimanale);

Il Gestore precisa, altresì, che la variazione della qualità della carica è stata indotta dalla crisi libica che ha costretto lo stesso ad introdurre nuove differenti tipologie di carica di kerosene di differente provenienza a partire dal 2011;

- nell'ambito della richiesta di *modifica sostanziale* e, in particolare, all'interno dell'allegata *relazione tecnica dei processi produttivi*, il Gestore chiede nello specifico: la revisione dei limiti AIA vigenti proponendone dei nuovi in grado di garantire e che abbiano una validità transitoria (sino al rilascio della nuova AIA) ai sensi del comma 5 dell'art. 29 octies del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.

Considerata l'esplicita richiesta del Gestore, va tuttavia precisato che l'istanza in oggetto è una richiesta di *modifica sostanziale*, definita e disciplinata dagli art. 5 (comma 1, lettera 1 *bis*) e 29 *nonies* del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii., mentre il sopra citato comma 5 dell'art. 29 *octies* del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. si riferisce, invece, ai casi di *rinnovo* o di *riesame*, stabilendo che l'Autorità Competente può consentire deroghe temporanee ai requisiti ivi fissati se un piano di ammodernamento da essa approvato assicura il rispetto di detti requisiti entro un termine di sei mesi e se il progetto determina una riduzione dell'inquinamento;

- l'area in cui sorge lo stabilimento Sasol è stata nuovamente dichiarata *area ad elevato rischio di crisi ambientale* con Decreti dell'Assessorato Regionale del Territorio e dell'Ambiente n. 189 e 190/GAB dell'11 luglio 2005;
- considerato che l'istanza di modifica sostanziale non è accompagnata da alcun piano di adeguamento (che traguardi, nell'arco del rimanente periodo di validità dell'AIA, i limiti AIA vigenti o valori limite di emissione più stringenti coerenti con i BREF di riferimento), **ritenuto necessario**, in considerazione delle prerogative della disciplina AIA e del dichiarato stato di crisi ambientale in cui versa l'area in cui insiste lo stabilimento e, anche in considerazione del sopra richiamato comma 5 dell'art. 29 *octies* del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. che prevede la presentazione di un piano di ammodernamento che traguardi, entro sei mesi, i nuovi requisiti imposti da un eventuale rinnovo o riesame;
- visti, in particolare, le *proposte di limiti di emissione a camino* (par. 5.2, pag. 38-39 della *relazione tecnica dei processi produttivi*) e le *proposte di abrogazione di alcune prescrizioni* (par. 5.2, pag. 39-40-41 della *relazione tecnica dei processi produttivi*) con le relative motivazioni;
- tenuto conto della richiesta del Gestore di convocazione di un tavolo tecnico per definire le sole modalità di gestione del transitorio (definito dallo stesso Gestore al par. 5.1, pag. 38 della *relazione tecnica dei processi produttivi*);

#### si ritiene

1. relativamente alle emissioni in atmosfera, che l'istanza di modifica sostanziale di AIA non possa prescindere dalla presentazione di idonea documentazione contenente un piano di adeguamento per il traguardo dei limiti di emissione in atmosfera già prescritti nel Decreto di Autorizzazione Integrata Ambientale (U.prot DVA-DEC-2010-0001003 del 28/12/2010) o di più stringenti valori limite di emissione coerenti

con le indicazioni dei BREF settoriali e sul quale basare il tavolo tecnico di confronto con il Gruppo Istruttore richiesto dallo stesso Gestore per la definizione del solo periodo transitorio. E' auspicabile che il Gestore definisca e descriva, altresì, le modalità di gestione del periodo transitorio e le eventuali misure di riduzione delle emissioni in atmosfera (ad es. flussi di massa calcolati sulla base dei vigenti limiti in concentrazione fissati in AIA, ecc.).

Il piano di adeguamento dovrà contenere le tecniche MTD che il Gestore intende adottare, indicando i riferimenti specifici con i BREF e le associate prestazioni emissive attese. Lo stesso vale per i BREF orizzontali. Il piano dovrà essere corredato dalle tempistiche per l'implementazione delle tecniche MTD scelte.

Qualora il Gestore voglia usufruire di tecniche non definite MTD, il piano di adeguamento dovrà contenere l'analisi delle tecniche prescelte che assicurino il raggiungimento di prestazioni ambientali pari o superiori alle tecniche MTD, giustificando la scelta nel rispetto del principio di precauzione e prevenzione e tenendo conto dei costi e benefici risultanti dall'azione.

2. Relativamente alle proposte di abrogazione formulate dal Gestore circa alcune prescrizioni contenute nella vigente Autorizzazione Integrata Ambientale, ai fini di consentire un'analisi più dettagliata al Gruppo Istruttore, si richiede allo stesso di mettere a confronto le indicazioni dei BREF (settoriali e orizzontali) con lo stato di fatto dello stabilimento, fornendo eventuali motivazioni tecniche del mancato adeguamento a quanto prescritto con la vigente AIA.
3. All'atto della presentazione della documentazione sopra richiesta è auspicabile che siano altresì forniti:
  - gli eventuali più recenti monitoraggi delle emissioni in atmosfera relativamente a macroinquinanti e microinquinanti, a integrazione dei dati già depositati;
  - un riscontro a quanto prescritto nel Decreto di Autorizzazione Integrata Ambientale (U.prot DVA-DEC-2010-0001003 del 28/12/2010) circa il "Monitoraggio odori" di cui al paragrafo 9.4 del Parere Istruttorio allegato allo stesso Decreto;
  - più in generale, un prospetto riepilogativo aggiornato contenente lo stato di attuazione delle prescrizioni imposte con il Decreto vigente di Autorizzazione Integrata Ambientale (U.prot DVA-DEC-2010-0001003 del 28/12/2010), indicando le eventuali tempistiche ritenute necessarie per il loro completamento e/o implementazione, le motivazioni tecniche della mancata ottemperanza (in caso di inadempienza), le eventuali misure proposte (nel rispetto del principio di precauzione e prevenzione) in alternativa a quelle già prescritte nel Decreto, le eventuali misure precauzionali intraprese in attesa del completamento e/o implementazione;
  - ogni altro documento tecnico ritenuto utile dal Gestore stesso.